



Assicurazioni

GUIDA PROTETTA MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione e Glossario.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 10/2023

"GUIDA PROTETTA" è distribuito da  UniCredit

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Guida Protetta - Motocicli e Ciclomotori

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura, con formula *bonus malus*, la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione di Motocicli e Ciclomotori, garantendo un'Assistenza Stradale di base secondo le modalità previste dal contratto, e prevede la personalizzazione della copertura con ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile per i danni che i soggetti trasportati possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione
- ✓ Responsabilità civile per i danni causati derivanti dalla circolazione del veicolo guidato illecitamente da figli minori o persone soggette alla tutela del Contraente
- ✓ Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000
- ✓ Danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione
- ✓ Danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Assistenza stradale base ("Viaggia Sereno", valida solo per i Motocicli)

Le coperture sono normalmente prestate con la formula "Guida Libera", che copre qualsiasi conducente, indipendentemente dalla relativa età. Per i soli Motocicli, a scelta del Contraente, l'operatività della copertura può essere limitata, oltre che dall'intestatario al PRA, ai soli casi in cui il conducente abbia più di 30 anni. Resta ferma la facoltà per la Compagnia di esercitare un diritto di rivalsa fino a Euro 5.000 ove il veicolo risulti guidato, al momento del sinistro, da un soggetto con requisiti diversi da quelli richiesti per la formula prescelta.

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La presente polizza prevede un massimale minimo di 20 milioni di euro per i danni a cose e a persone indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro.

Tale importo può essere aumentato fino ad un massimo di 30 milioni di euro, in funzione della soluzione assicurativa scelta dal contraente.

Coperture opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente e valide solo per i Motocicli):

- Assistenza stradale aggiuntiva ("Sempre con te")
- Tutela legale
- Garanzia per infortunio del conducente
- Furto e Incendio



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Gara di velocità non autorizzata
- ! Esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti
- ! Guida con patente scaduta qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte e contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) dovuto per la polizza è annuale e deve essere pagato in un'unica soluzione ai fini dell'attivazione delle coperture previste dal contratto. È possibile pagare il premio con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

La sospensione del contratto è prevista solo per i Motocicli, per un massimo di due volte per contratto.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti paragrafi delle Condizioni di Assicurazione:

1.9.4 Sospensione del contratto – concedibile solo per i Motocicli.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: prima della data di decorrenza del contratto, il contraente può recedere dal contratto ottenendo il rimborso dell'intero premio pagato. Inoltre, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e degli altri oneri a suo carico previsti per legge.

Risoluzione del contratto: è possibile cancellare il contratto in qualsiasi momento per vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato dando tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Assicurazione R.C. Auto

Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
“Guida Protetta”

Data ultimo aggiornamento 23/10/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 97,2 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52,0 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 49,9 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 64.033
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.688
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 159.572
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 159.572

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 249%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<p>Motocicli: I titolari di un conto corrente UniCredit o di Genius Card UniCredit possono scegliere fra le due differenti soluzioni assicurative di Guida Protetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida Protetta Classic: un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 20.000.000 per danni a persone e a € 20.000.000 per danni a cose • Guida Protetta Comfort: un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 30.000.000 per danni a persone e a € 30.000.000 per danni a cose <p>Ciclomotori: Per i ciclomotori è prevista la copertura della sola Responsabilità Civile Auto obbligatoria, proposta nella forma tariffaria bonus/malus. La Responsabilità Civile Auto obbligatoria è la copertura con cui l'Assicurato si tutela contro i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi (persone o cose) derivanti dalla circolazione del veicolo indicato in polizza nel limite del massimale previsto per legge pari a € 6.450.000 per persone e pari a € 1.300.000 per cose.</p>
Garanzie estese	<p>La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità Civile da circolazione in aree private: la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private • Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili: la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite. • Responsabilità Civile dei Trasportati: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. • Responsabilità Civile per fatto di figli minori: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.). • Ricorso Terzi da Incendio: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. • Soccorso vittime della strada: UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico.
Tipo di guida	<p>È possibile personalizzare la polizza in base al conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato secondo le norme di legge, può guidare il veicolo, indipendentemente dalla propria età • Solo per Motocicli, Guida esperta: la guida del veicolo è consentita solo al proprietario del veicolo e a conducenti con più di 30 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della compagnia fino a 5.000 euro.
<p>OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non previste</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
Assistenza stradale Viaggia Sereno	Valida solo per i Motocicli in tutte le soluzioni assicurative.
Soluzioni Assicurative (solo per i Motocicli)	<ul style="list-style-type: none"> • Guida Protetta Classic • Guida Protetta Comfort
<p style="text-align: center;">GUIDA PROTETTA CLASSIC</p>	
Garanzie di base	<p>Responsabilità Civile Auto pari a 20 milioni per danni a persone e 20 milioni per danni a cose Assistenza stradale Viaggia Sereno: ampio servizio di assistenza stradale</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture più estese rispetto all'assistenza Stradale Viaggia Sereno Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p>

GUIDA PROTETTA COMFORT

Garanzie di base	<p>Responsabilità Civile Auto pari a 30 milioni per danni a persone e 30 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza stradale Viaggia Sereno: ampio servizio di assistenza stradale</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> <p>Furto Incendio: contro i danni o la perdita del proprio veicolo per gli eventi non risarcibili da terzi</p> <p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture più estese rispetto all'assistenza Stradale Viaggia Sereno</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Le garanzie sotto riportate sono opzionali e selezionabili in base ai pacchetti disponibili

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO (SOLO PER MOTOCICLI E PRESENTE IN TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)

Garanzie di base	<p>Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno sono erogate a favore del veicolo indicato in Polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare.</p> <p>ASSISTENZA STRADALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia): Nel caso in cui a seguito di un sinistro il motociclo assicurato non fosse in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità del danno, il tipo di guasto, la possibilità di eseguire la riparazione sul posto e la disponibilità di un mezzo idoneo a tale scopo, provvederà all'invio dell'Officina Mobile sul luogo del sinistro • Foratura pneumatico: In caso di rottura o foratura, l'Assicurato può richiedere l'invio gratuito di un mezzo idoneo per la riparazione/sostituzione del pneumatico sul posto. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione, lo stesso mezzo provvederà al traino del motociclo, come previsto dal "Soccorso stradale", presso il centro assistenza pneumatici più vicino al luogo del sinistro. • Soccorso stradale: Nel caso in cui il motociclo non sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di € 200 per evento. • Spese di custodia: Nel caso in cui, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resti danneggiato in modo tale da non essere riparabile in giornata e i centri di assistenza risultino chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio e alla custodia del veicolo dal giorno della richiesta di assistenza fino al giorno della presa in consegna da parte dell'autotrasportatore. • Spese di albergo: Nel caso in cui, a seguito di sinistro, il motociclo resti immobilizzato, comportando una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure in caso di furto del motociclo, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati). • Rientro passeggeri/prosecuzione del viaggio: Nel caso in cui, in seguito a sinistro, il motociclo resti immobilizzato in Italia per almeno 24 ore o all'estero per almeno 72 ore, oppure in seguito al furto del motociclo, la Centrale Operativa metterà a disposizione degli Assicurati (guidatore e trasportati) un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure un'autovettura ad uso privato senza autista fino a 1.600 cc. di cilindrata, per consentirgli la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione, ovvero per rientrare al luogo di residenza in Italia. • Recupero del motociclo, spese di custodia e di demolizione, abbandono legale: Nel caso in cui il motociclo sia danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 24 ore di mano d'opera, ovvero se il motociclo venga ritrovato dopo il furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il motociclo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia segnalata dall'Assicurato.
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Viaggio per il recupero del motociclo: Nel caso in cui l'Assicurato non intenda usufruire della prestazione "Recupero del Motociclo", la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento del motociclo rubato la prestazione è erogata anche se il motociclo è perfettamente funzionante. • Servizio taxi: In caso di furto del motociclo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del motociclo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di € 50 per evento • Invio di pezzi di ricambio all'estero: Nel caso in cui l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del motociclo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro e indispensabili per il funzionamento dello stesso, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione sarà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. • Trasferimento ad un centro medico specializzato: Se, a seguito del ricovero di primo soccorso per infortunio da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, l'Assicurato necessiti di un trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato nella cura della patologia insorta a seguito dell'infortunio, oppure non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il Servizio di Assistenza della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo per le condizioni cliniche dell'Assicurato e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Esplosione o calore/radiazioni per trasmutazioni del nucleo dell'atomo • Uso di materiali biologici/chimici per recare danno; • Uragani, terremoti e altre catastrofi naturali; • Inquinamento di aria, acqua e suolo; • Assistenza non autorizzata da Centrale Operativa; • Viaggio in luoghi oggetto di divieto/limitazione emessi da un'Autorità pubblica; • Atti illegali/contravvenzione a norme/proibizioni; • Malattie mentali e suicidio/tentativi di suicidio; • Conducente senza valida patente di guida ed inosservanza del Codice della Strada; • Veicolo usato non in linea con la carta di circolazione o non coperto da R.C.A.; • Trasporto di persone in difformità alle disposizioni vigenti/alla carta di circolazione • Uso di veicoli adibiti a: locazione senza conducente; noleggio con conducente; servizi di piazza (taxi) per trasporto persone, di linea per trasporto persone/cose, di trasporto cose per conto di terzi.

**ASSISTENZA STRADALE SEMPRE CON TE
(SOLO PER MOTOCICLI - OPZIONALE PER LA SOLUZIONE CLASSIC)**

Garanzie di base	<p>In aggiunta alle prestazioni fornite dall' Assistenza stradale Viaggia Sereno, vengono erogate anche le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soccorso stradale: Il capitale assicurato della garanzia già presente in assistenza Stradale Viaggia Sereno, viene elevato a € 300 per sinistro • Recupero del motociclo fuori strada: Nel caso in cui il motociclo assicurato fuoriesca dalla sede stradale in seguito a sinistro, danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa provvederà all'invio del mezzo di soccorso idoneo per riportare il motociclo nell'ambito della sede stradale. • Auto in sostituzione: In caso di traino del motociclo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, l'Assicurato ha diritto ad una autovettura in sostituzione di cilindrata non superiore a 1600 cc, a condizione che il motociclo richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 4 ore di mano d'opera certificate in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. Sarà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi, ogni 4 ore di manodopera • Rimpatrio/Rientro sanitario: Se, a seguito di infortunio da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, ambulanza, treno all'occorrenza in vagone letto o altro). Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. Nel caso di decesso dell'Assicurato a seguito d'infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, la Centrale Operativa s'incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. • Contributo spese riacquisto del casco a seguito di furto in viaggio: Nel caso in cui l'Assicurato, durante un viaggio al di fuori della propria regione di residenza, subisca il furto del casco riposto in apposito bauletto chiuso a chiave e stabilmente installato sul proprio motociclo e ne denunci il furto alle autorità competenti, la Centrale Operativa garantisce un contributo per il riacquisto dello stesso fino alla concorrenza del massimale di 200 € per evento e per anno assicurativo. • Anticipo spese di prima necessità: Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di sinistro, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa procederà al pagamento diretto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di 1.000 € per sinistro. • Disbrigo pratiche furto: Nel caso di furto totale del motociclo, saranno reperiti, in nome e per conto dell'Assicurato, al fine di consentire allo stesso l'interruzione del pagamento dei tributi automobilistici, l'estratto cronologico e il certificato di proprietà con annotata perdita di possesso. Il costo del reperimento dei documenti è interamente a carico dell'Impresa • Prolungamento soggiorno: Nel caso di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, la Centrale Operativa prenoterà un albergo per l'Assicurato che, dietro prescrizione medica scritta da presentare al rientro, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita • Emissione di un titolo di un viaggio per un familiare: Nel caso di infortunio con ricovero dell'Assicurato superiore a 7 giorni, o di suo decesso in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R) per recarsi sul posto, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 400 per sinistro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Esplosione o calore/radiazioni per trasmutazioni del nucleo dell'atomo • Uso di materiali biologici/chimici per recare danno; • Uragani, terremoti e altre catastrofi naturali; • Inquinamento di aria, acqua e suolo; • Assistenza non autorizzata da Centrale Operativa; • Viaggio in luoghi oggetto di divieto/limitazione emessi da un'Autorità pubblica; • Atti illegali/contravvenzione a norme/proibizioni; • Malattie mentali e suicidio/tentativi di suicidio; • Conducente senza valida patente di guida ed inosservanza del Codice della Strada; • Veicolo usato non in linea con la carta di circolazione o non coperto da R.C.A.; • Trasporto di persone in difformità alle disposizioni vigenti/alla carta di circolazione • Uso di veicoli adibiti a: locazione senza conducente; noleggio con conducente; servizi di piazza (taxi) per trasporto persone, di linea per trasporto persone/cose, di trasporto cose per conto di terzi
TUTELA LEGALE (SOLO PER MOTOCICLI - OPZIONALE PER LA SOLUZIONE CLASSIC)	
Garanzie di base	<p>UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in Polizza.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'intervento di un legale; • le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni; • le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile; • le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza; • le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da UniCreditAllianzAssicurazioni; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200; • le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in Polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata.</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Detenzione/impiego di sostanze radioattive; • Inadempimenti o violazioni di norme tributarie, fiscali o amministrativi; • Conducente senza valida patente di guida; inosservanza del Codice della Strada o veicolo non assicurato; • Mancato soccorso in caso di incidente stradale <p>Sanzioni pecuniarie e sostitutive di pene detentive brevi; spese per pene detentive o custodia di cose ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.</p>

**INFORTUNIO DEL CONDUCENTE
(SOLO PER MOTOCICLI - OPZIONALE PER LA SOLUZIONE CLASSIC)**

<p>Garanzie di base</p>	<p>Nei limiti delle somme indicate in Polizza: Guida Protetta Classic: capitale assicurato pari a € 25.000 Guida Protetta Comfort: capitale assicurato pari a € 50.000 l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.</p> <p>Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza; • la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza.
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non previste</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida senza abilitazione <p>Franchigia del 7% assoluta sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale</p>
<p align="center">FURTO E INCENDIO (SOLO PER MOTOCICLI CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, comprese le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di € 1.000 anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.</p> <p>Gli eventi assicurati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio, sia totale che parziale, compreso l'incendio provocato da Eventi Sociopolitici; • esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio • furto totale del motociclo furto di parti del motociclo, comprese le targhe, conseguente a furto totale e rapina portata a termine del motociclo seguito da ritrovamento; • furto conseguente a rapina del motociclo portata a termine; • danni derivanti da Atti Vandalici conseguenti a furto totale e rapina portata a termine del motociclo. <p>Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non previste</p>

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili/atti vandalici ed eventi socio-politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Catastrofi naturali (es. terremoti); • Da trasformazione dell'atomo e/o radiazioni; • A veicolo in fermo amministrativo non in linea con l'art. 214 del Codice della Strada • Bruciature e fenomeno simili senza incendio; • Furto del veicolo in presenza delle chiavi; • Furto totale conseguente ad appropriazione indebita e truffa.
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo</p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori casi di limitazioni

- Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0.8 grammi/litro ai sensi dell'art. 186 del vigente Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- Danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- Veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;
- Veicoli con targa in prova, se l'utilizzo del veicolo è irregolare;
- Veicolo dato a noleggio con conducente, in violazione delle disposizioni vigenti;
- Danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo, l'impresa assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto

Il contraente o l'assicurato deve comunicare il sinistro all'impresa entro 3 giorni. Numero verde 800 894 022. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

(procedura di risarcimento diretto) se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte ovvero del responsabile del sinistro (procedura di risarcimento ordinario), se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

In caso di sinistri con controparti estere:

Nel caso in cui l'incidente sia con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14 - 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.

Per sinistri Auto Rischi diversi dalla Responsabilità Civile:

La denuncia di sinistro va inoltrata all'impresa entro 3 giorni dall'avvenimento presentando tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: verbali dell'autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, etc.

Per sinistri relativi alle garanzie di assistenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia.

Assistenza diretta:

- **"Carrozeria Amica"**: per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. e per le garanzie danni diretti al veicolo l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito "Carrozeria Amica"
- **Cristalli**: l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it

Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>La Compagnia del responsabile del Sinistro di Responsabilità Civile Auto formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Cod.A.P.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a clienti persone fisiche classificate come clientela retail, titolari di un conto corrente UniCredit o Geniuscard, che vogliono :

- adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in moto/ciclo;
- proteggere il conducente e il veicolo dai danni di varia natura subiti per cause accidentali o per fatti imputabili a terzi adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in moto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 13% calcolata sul premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all'Impresa mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano; • Fax: 02 72162588; • Indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it . <p>L'Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è Reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita (obbligatorio)</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato: In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente. • Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it • Per la risoluzione di liti transfrontaliere: Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).



Assicurazioni

Condizioni di Assicurazione

GUIDA PROTETTA

Contratto di assicurazione
per Motocicli e Ciclomotori

Edizione 10/2023

Il presente documento, comprensivo di Glossario e di condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

“Guida Protetta” è distribuito da  UniCredit

“Guida Protetta” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:



le Agenzie UniCredit

AGENZIA



il Servizio di banca via Internet

ONLINE



il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito **800.00.15.00**

TELEFONO

Per Assistenza Stradale e per Sinistri, può chiamare i seguenti numeri:



oppure +39 02 26 609 596 (per chiamate dall'estero)



Glossario	4
Condizioni di Assicurazione	6
Norme generali che regolano il contratto	6
Responsabilità Civile Auto	10
Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te	12
Tutela Legale	17
Infortunio del conducente	19
Furto e incendio	21
In caso di Sinistro	24
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	28
Appendice A.1 - Motociclo Clausola bonus/malus	35
Appendice A.1 - Ciclomotore Clausola bonus/malus	36
Appendice A.2 Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità invalidità permanente	37
Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva	38

GLOSSARIO

Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

Agenzie UniCredit: le Agenzie contraddistinte, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.

Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, navigatori satellitari stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: per la garanzia Responsabilità Civile Auto verso terzi s'intende l'intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto – persona fisica o giuridica - il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

Attestato di rischio: il documento che certifica la situazione assicurativa del veicolo, contenendo fra gli altri dati l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, la classe di merito universale (CU) di provenienza e quella di assegnazione. Per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015, tutte le informazioni in esso contenute sono memorizzate in un'apposita banca dati accessibile alle Compagnie di assicurazione (c.d. dematerializzazione dell'Attestato di rischio).

Bonus/Malus: è la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D. Legs. 209/2005.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, per conto di UniCredit Allianz Assicurazioni, le prestazioni di assistenza stradale previste in polizza.

Classe CU: classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P.), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

Cliente UniCredit: persona fisica, titolare di rapporto di conto corrente UniCredit o carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card di UniCredit S.p.A.

Cod.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

Contraente: persona fisica o ditta Individuale che stipula il contratto di assicurazione.

Documenti di assicurazione: certificato di assicurazione, certificato internazionale di assicurazione (ex carta verde), polizza e set informativo comprensivo di Condizioni di Assicurazione. Dal 18 ottobre 2015 il contrassegno perde validità ai fini assicurativi e cessa l'obbligo di esposizione.

Esteri: i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Evento: qualunque situazione che impedisca al veicolo di marciare e di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Per la garanzia Infortuni del Conducente, si intende la percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Guasto: danno subito dal veicolo assicurato per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue



parti, tale da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Incidente Stradale: il danno subito dal Veicolo Assicurato durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa al proprio Assicurato in caso di sinistro coperto dalla polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

I.U.R.: Identificativo Univoco di Rischio

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale (o Capitale assicurato): limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il sinistro.

Periodo di osservazione: periodo temporale che va dal giorno di decorrenza della Polizza e termina 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, finalizzato all'osservazione di eventuali sinistri di Responsabilità Civile Auto provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, cioè prezzo dell'assicurazione comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il PRA.

Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile Auto per un danno alle cose e/o persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura che prevede – sia pure con dei limiti – in caso di sinistro tra due veicoli a motore che i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa di Assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di): diritto della Compagnia di richiedere all'Assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato a terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto e Minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza: se inferiore all'importo minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.

Servizio di banca via Internet: il Servizio di Banca Multicanale – via Internet di UniCredit S.p.A.; i servizi relativi al prodotto Guida Protetta sono disponibili nella sezione Negozio Online.

Servizio Clienti UniCredit: il Servizio Clienti Privati e Famiglie di UniCredit S.p.A. o il Servizio Banca Multicanale – via Telefono riservato ai titolari dei codici identificativi di cui si dispone in qualità di Aderente al Servizio di Banca Multicanale di UniCredit, entrambi raggiungibili componendo il numero gratuito 800.00.15.00.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

Surrogazione: diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

Veicolo: il motociclo o ciclomotore immatricolato in Italia.

Veicolo di "nuova immatricolazione" ai fini della Clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nota bene: le clausole delle condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1.1 Modalità di stipula del contratto

Per i Clienti UniCredit il contratto può essere stipulato con una delle seguenti modalità:

- recandosi in una Agenzia UniCredit,

- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit al numero gratuito 800.00.15.00,
- accedendo al Servizio di banca via Internet.

1.2 Attestato di rischio

In sede di stipulazione di un contratto r.c. auto, UniCredit Allianz Assicurazioni utilizza i dati contenuti nell'Attestato di rischio. Per i contratti decorrenti dal 1° luglio 2015, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà direttamente l'Attestato di rischio attraverso la banca dati Ania. Qualora l'Attestazione non risultasse in banca dati Ania, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà telematicamente l'ultimo Attestato di rischio utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che le consente di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Dal 1° agosto 2018 è stato inserito lo I.U.R., che con-

trassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio) e consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri "tardivi". Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'Attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'Attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze - aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il Premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successiva-

mente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare all'Impresa eventuali modifiche dei suddetti dati. I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di polizza, quali ad esempio i dati riguardanti il Proprietario/locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, la forma di guida scelta e gli eventuali precedenti assicurativi.

1.4 Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza. Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno cartaceo dell'assicurazione a comprova della copertura. Il controllo della copertura assicurativa avviene in via telematica grazie all'ausilio di una banca dati informatizzata che consente di verificare la regolarità dell'assicurazione tramite la rilevazione della targa dell'auto (Decreto Ministeriale n. 110 del 2013). Il Codice della Strada stabilisce che per poter circolare il conducente abbia con sé il certificato di assicurazione, da conservare

con cura nel veicolo per le verifiche sulla copertura assicurativa anche nel caso in cui venga inoltrato dalla Compagnia in formato elettronico, ed è tenuto ad esibirlo insieme agli altri documenti di circolazione e di guida a fronte di richiesta degli organi preposti. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in Polizza e sono in vigore, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, quale data di decorrenza, e comunque a condizione che il Premio sia stato pagato, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.



Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, deve firmarla e trasmetterla all'Impresa via fax al numero 0200643633 o via email all'indirizzo documenti@unicreditallianzassicurazioni.it o attraverso il Servizio di banca via Internet entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

È onere del Contraente condividere con l'intestatario al PRA del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa privacy definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.5 Premio di polizza e modalità di pagamento del Premio

Il Premio è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente. Al momento del pagamento il Premio di Polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla legge vigente. Il Premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può

essere pagato in un'unica soluzione con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

1.6 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale).

Tuttavia, se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituirà il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.

Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà restituire all'Impresa, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite

raccomandata A/R, utilizzando anche il modulo disponibile nelle Agenzie UniCredit, sul Servizio di banca via Internet o contattando il Servizio Clienti UniCredit, nonché l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolataria nel caso di contratto vincolato.

Per il calcolo del premio pagato e non goduto si considera la data dell'invio della raccomandata A/R.

Il Contraente è anche tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) del veicolo assicurato.

1.7 Durata del contratto e prosecuzione del rapporto assicurativo

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, o nel caso in cui una delle due parti, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto, informi l'altra dell'intenzione di non voler continuare il rapporto assicurativo. Fermo quanto sopra, l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la nuova annualità. Tale Premio sarà determinato sulla base dei dati e

delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

Pagando tale Premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la nuova proposta. L'Impresa, avuta notizia del pagamento, invierà al Contraente la polizza e, contestualmente, il Certificato di Assicurazione, il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) ed il modulo CAI di Costatazione Amichevole di Incidente per la denuncia del sinistro.

In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla nuova annualità comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.8 Rilascio dell'Attestato di rischio

UniCredit Allianz Assicurazioni rilascia, per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015 per via telematica, al Contraente l'Attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima dalla scadenza del contratto, oppure entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente o della data di

cessazione del contratto con periodo di osservazione concluso. L'attestato di rischio è reso disponibile anche nell'Area Personale, tra i documenti relativi alla polizza RCA, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Con le stesse modalità, il documento è altresì a dispo-

Condizioni di Assicurazione

8

sizione del proprietario del veicolo o, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria, se persona diversa dal contraente.

È anche possibile ricevere l'attestato di rischio tramite

e-mail oppure ottenere una stampa dello stesso facendone richiesta direttamente alla Compagnia, senza applicazione di costi.

L'Agenzia UniCredit resta tuttavia a disposizione per l'eventuale stampa dell'Attestato.

1.9 Vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione in una Agenzia, ovvero tramite il Servizio di banca via Internet o il Servizio Clienti UniCredit.

I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto.

a seguito della quale, il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione. UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta.

La mancata o intempestiva comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a UniCredit Allianz Assicurazioni il fatto.

1.9.1 Sostituzione del contratto su nuovo veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo Proprietario o al coniuge, o a persona unita civilmente o convivente di fatto. L'operazione comporta la sostituzione della Polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del Premio.

Onde consentire alla Compagnia di emettere la Polizza e rendere operante la copertura assicurativa, il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione richiesta e a effettuare il pagamento dell'integrazione se dovuto entro il termine di decorrenza desiderato.

Nel caso in cui il Contraente non dovesse inviare la documentazione e/o effettuare il pagamento, se previsto, entro il termine di decorrenza richiesto, la Compagnia non potrà garantire l'emissione e il rilascio della documentazione di polizza.

1.9.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione del contratto comporta la sostituzione della polizza a favore del nuovo Proprietario in classe UniCredit Allianz Assicurazioni NI/CU14 e la regolazione del Premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione.

UniCredit Allianz Assicurazioni invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.9.3 Interruzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà recarsi in una Agenzia UniCredit S.p.A. per la compilazione del modulo d'interruzione, ovvero accedere al Servizio di banca via Internet.

UniCredit Allianz Assicurazioni rimborserà al Contraente il Premio residuo, tratteneendo:

- le imposte e il contributo al SSN;
- il Premio delle garanzie Furto e Incendio, se presenti sul contratto, nel caso in cui la Polizza sia stata interrotta per furto.

La data di riferimento per il calcolo del Premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.9.4 Sospensione del contratto – concedibile solo per i Motocicli

In caso di mancato utilizzo del veicolo assicurato l'impresa concede la sospensione per un massimo di due volte per contratto. È possibile usufruire di dodici mesi di sospensione complessivi. Al termine del dodicesimo mese di sospensione il contratto scade, il Premio pagato e non goduto sarà rimborsato, secondo le nor-



me di Legge, su richiesta del Contraente solo nel caso in cui venga accertata, entro un anno dalla data di inizio sospensione, la perdita di possesso del veicolo.

Come sospendere il contratto: Per sospendere il contratto, il Contraente dovrà recarsi in una Agenzia UniCredit S.p.A. per la compilazione del modulo di sospensione, ovvero accedere alla propria Home Banking dal sito Internet di UniCredit S.p.A.

La sospensione sarà attivata dalle ore 24 della data indicata dal Contraente nel modulo di sospensione, a condizione che il modulo sia trasmesso entro la stessa data, oppure dalle ore 24 del giorno di trasmissione del modulo se trasmesso in data successiva. Per sospendere un contratto vincolato a favore di società di leasing e/o

finanziarie, è necessaria l'autorizzazione scritta alla sospensione da parte della società vincolataria che il Contraente dovrà allegare al modulo di sospensione.

La sospensione, una volta attivata, non può essere revocata.

Come riattivare il contratto: Il contratto deve essere riattivato entro un anno dalla data di decorrenza della sospensione. La scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione. Riattivato il contratto l'Impresa invia al Contraente la copertura provvisoria, il nuovo certificato di assicurazione ed il nuovo Certificato internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

Non è prevista la sospensibilità per i Ciclomotori.

1.10 Richiesta duplicati

UniCredit Allianz Assicurazioni invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato del certificato di assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). Per ottenere tali duplicati il Contraente dovrà farne richiesta all'intermediario contattando il Servizio Clienti di UniCredit al numero 800.00.15.00. UniCredit Allianz Assicurazioni si

riserva tuttavia la facoltà di richiedere un'autocertificazione che specifichi la ragione del nuovo invio (smarrimento, mancato ricevimento o furto) e, ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato di assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

1.11 Validità territoriale

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate.

Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.12 Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni, ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza

di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

1.13 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.14 Oneri fiscali e regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente

1.15 Richiesta informazioni

Per ottenere informazioni relative al rapporto assicurativo, è possibile rivolgersi alle Agenzie UniCredit o contattare il Servizio Clienti UniCredit al numero gra-

uito 800.00.15.00, o per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni.

1.16 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 Responsabilità Civile Auto: cosa assicura

UniCredit Allianz Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di

danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità richiamate in polizza.

2.2 Estensioni sempre incluse nella garanzia Responsabilità Civile Auto

La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:

- **Responsabilità Civile da circolazione in aree private:** la polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private.
- **Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili:** la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
- **Responsabilità Civile dei Trasportati:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

- **Ricorso Terzi da Incendio:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 100.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.
- **Soccorso vittime della strada:** UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile Auto

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia Responsabilità Civile Auto, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

- i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/Proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del Codice della Strada (locatario del contratto di Leasing);
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi

- naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto precedente.

2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.

La garanzia non copre inoltre:

- il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità

non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;

- i danni occorsi in caso di guida con patente scaduta, qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro;
- i danni occorsi in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del vigente Codice della Strada: in caso di sinistro causato da guidatore sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, UniCredit Allianz Assicurazioni limiterà la rivalsa a un massimo di € 5.000;



- i danni occorsi in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza a cui venga accertato un tasso alcoolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0.8 grammi/litro ai sensi dell'art. 186 del vigente Codice della Strada).

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento

sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.5 Forma di guida della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia è prestata con la forma Guida libera. Il veicolo assicurato può pertanto essere guidato da chiunque, nel rispetto delle norme di Legge.

Per i motocicli, Il Contraente può scegliere, in alternativa alla Guida Libera, la forma di Guida Esperta. In tal caso Veicolo in Polizza può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da conducenti con età superiore ai 30 anni.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 5.000 se al

momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla formula di guida indicata in polizza.

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del Proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

2.6 Clausola bonus/malus

2.6.1 Definizione della forma tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "bonus/malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (c.d. periodi di osservazione):

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con UniCredit Allianz Assicurazioni e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 Classi di merito

La tariffa bonus/malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di Premio rappresentati nella tabella A dell'appendice A1. I coefficienti di Premio associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni percentuali che l'Impresa riconosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.

2.6.3 Classe di ingresso

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe di merito UniCredit Allianz Assicurazioni avviene come indicato nell'appendice A1. **La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della polizza comporta l'assegnazione alle classi interna e CU 18.**

2.6.4 Evoluzione delle classi di merito

Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella D, riportata nell'appendice A1, a seconda che UniCredit Allianz Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

Per il malus sono presi in considerazione:

- i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la responsabilità principale dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini dell'evoluzione in malus questi sinistri con responsabilità paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU, secondo quanto riportato nell'appendice A1 tabella E.

2.6.5 Facoltà di rimborso

UniCredit Allianz Assicurazioni comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'Attestato di rischio e maggiorazione del Premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni;

Condizioni di Assicurazione

12

- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it). UniCredit Allianz Assicurazioni ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.6 Sostituzione del Contratto

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello Assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.7 Agevolazione per secondo veicolo di proprietà qualora sia persona fisica

Dal 16 febbraio 2020 il comma 4-bis dell'art. 134 del Cod.A.P. (CAP) ha ampliato l'ambito di applicazione del c.d. "bonus familiare" Bersani.

La migliore classe di merito maturata nell'ambito familiare per un determinato veicolo può essere estesa ai famigliari conviventi anche in caso di rinnovo di un contratto già esistente a condizione che, come previsto dalla legge, il ricevente non abbia fatto sinistri (Informazione visibile nel proprio Attestato di Rischio).

Resta confermata invece la possibilità di trasferire la migliore classe di merito in caso di stipulazione di una nuova polizza su un veicolo, nuovo o usato, che viene acquistato.

È inoltre prevista la possibilità di trasferire la migliore classe di merito anche tra veicoli di diversa tipologia.

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO E SEMPRE CON TE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo per i Motocicli e solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

NORME COMUNI

Le garanzie ed i servizi di Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia con sede ope-

rativa e sede legale in Viale Brenta, n. 32, 20139 Milano in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata con "Centrale Operativa".

3.1 Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te: cosa assicura

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in Polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali

trasportati sul veicolo assicurato.

Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.2 Validità territoriale

Le garanzie di "Assistenza Stradale Viaggia sereno" e "Assistenza Stradale Sempre con te" valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia,

dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

3.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni tur-



- bolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di
- j) tutte le prestazioni di assistenza previste;
- k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- m) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- n) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- motociclo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- motociclo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

3.4 Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

La Centrale Operativa:

- a) si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

Inoltre:

- d) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.

In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;

- e) nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso

all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;

- f) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese:

- per il traino qualora il motociclo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del motociclo;
- i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio.

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO

- a) **Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia)**
Nel caso in cui a seguito di un sinistro il motociclo assicurato non fosse in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità del danno, il tipo di guasto, la possibilità di eseguire la riparazione sul posto e la disponibilità di un mezzo idoneo a tale scopo, provvederà all'invio dell'Officina Mobile sul luogo del sinistro. Qualora non fosse possibile eseguire la riparazione, il mezzo provvederà al traino del motociclo presso l'officina più vicina al luogo del sinistro, come previsto al successivo punto c) "Soccorso stradale". L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di € 200 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata nel corso dell'intervento.
- b) **Foratura pneumatico**
In caso di rottura o foratura, l'Assicurato può richiedere l'invio gratuito di un mezzo idoneo per la riparazione/sostituzione del pneumatico sul posto. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione, lo stesso mezzo provvederà al traino del motociclo, come previsto al successivo punto 3 "Soccorso stradale", presso il centro assistenza pneumatici più vicino al luogo del sinistro.
Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell'Assicurato i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera.
- c) **Soccorso stradale**
Nel caso in cui il motociclo non sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di € 200 per evento.
L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come Assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni per poter usufruire della prestazione con pagamento diretto.
In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
È a carico dell'Assicurato il costo della riparazione e degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati.
Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motociclo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di area ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del motociclo.
- d) **Spese di custodia**
Nel caso in cui, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resti danneggiato in modo tale da non essere riparabile in giornata e i centri di assistenza risultino chiusi, la Centrale Operativa provvederà al ri-messaggio e alla custodia del veicolo dal giorno della richiesta di assistenza fino al giorno della presa in consegna da parte dell'autotrasportatore. UniCredit Allianz Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese.
- e) **Spese di albergo**
Nel caso in cui, a seguito di sinistro, il motociclo resti immobilizzato, comportando una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, oppure in caso di furto del motociclo, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati).
- f) **Rientro passeggeri/prosecuzione del viaggio**
Nel caso in cui, in seguito a sinistro, il motociclo resti immobilizzato in Italia per almeno 24 ore o all'estero per almeno 72 ore, oppure in seguito al furto del motociclo, la Centrale Operativa metterà a disposizione degli Assicurati (guidatore e trasportati) un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure un'autovettura ad uso privato senza autista fino a 1.600 cc. di cilindrata, per consentirgli la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione, ovvero per rientrare al luogo di residenza in Italia.
UniCredit Allianz Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di € 400 per sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati (guidatore e trasportati).
- g) **Recupero del motociclo, spese di custodia e di demolizione, abbandono legale**
Nel caso in cui il motociclo sia danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione superiore a 24 ore di mano d'opera, ovvero se il motociclo venga ritrovato dopo il furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il motociclo, incarica un autotrasportatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia segnalata dall'Assicurato.
Le spese del trasporto del motociclo, quelle di custodia (per il periodo tra la richiesta di recupero del motociclo e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore) e quelle dell'eventuale demolizione e dell'ulteriore trasporto presso il demolitore restano a carico dell'Impresa.



Se il valore commerciale del motociclo a seguito del sinistro risultasse inferiore al costo del trasporto, la Centrale Operativa potrà valutare, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico i costi amministrativi ed organizzativi della prestazione.

h) Viaggio per il recupero del motociclo

Nel caso in cui l'Assicurato non intenda usufruire della prestazione "Recupero del Motociclo" di cui al precedente punto g)., la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento del motociclo rubato la prestazione è erogata anche se il motociclo è perfettamente funzionante.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a un importo massimo di 400 € per sinistro.

i) Servizio taxi

In caso di furto del motociclo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del motociclo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di € 50 per evento.

j) Invio di pezzi di ricambio all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del motociclo, di pezzi di ricambio irrimediabili sul luogo del sinistro e indispensabili per il funzionamento dello stesso, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed in-

viare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione.

Tale prestazione sarà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

k) Trasferimento ad un centro medico specializzato

Se, a seguito del ricovero di primo soccorso per infortunio da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, l'Assicurato necessiti di un trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato nella cura della patologia insorta a seguito dell'infortunio, oppure non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il Servizio di Assistenza della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo per le condizioni cliniche dell'Assicurato e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento sono a carico dell'Assicurato e saranno concordati preventivamente con lo stesso o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.

ASSISTENZA STRADALE SEMPRE CON TE

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate le seguenti prestazioni:

a) Soccorso stradale

Il capitale assicurato della garanzia già presente in ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, viene elevato a € 300 per sinistro.

b) Recupero del motociclo fuori strada

Nel caso in cui il motociclo assicurato fuoriesca dalla sede stradale in seguito a sinistro, danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa provvederà all'invio del mezzo di soccorso idoneo per riportare il motociclo nell'ambito della sede stradale. L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 300 € per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

c) Auto in sostituzione

In caso di traino del motociclo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Au-

torità, l'Assicurato ha diritto ad una autovettura in sostituzione di cilindrata non superiore a 1600 cc, a condizione che il motociclo richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 4 ore di mano d'opera certificate in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa. **Sarà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi, ogni 4 ore di manodopera.**

Per manodopera s'intende il tempo necessario alla riparazione del motociclo, escludendo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), in assenza di certificazione del tempo di mano d'opera, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva di cilindrata non superiore a 1.600 cc, con la possibilità di estensione a 2 giorni per sini-

stri avvenuti il sabato. La certificazione della tempistica di mano d'opera dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito, **fermo restando il massimale di 3 giorni consecutivi per sinistro.**

d) Rimpatrio/Rientro sanitario

Se, a seguito di infortunio da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, ambulanza, treno all'occorrenza in vagoni letto o altro).

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.

L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasferimento fino ad un massimo di 10.000 € per evento.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasferimenti effettuati in Europa o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

e) Rimpatrio/Rientro della salma

Nel caso di decesso dell'Assicurato a seguito d'infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, la Centrale Operativa s'incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi (comprese le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali).

Qualora l'Assicurato avesse invece espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvederà.

I costi delle suddette prestazioni restano a carico dell'Impresa, fino a un massimo di 10.000 €.

Sono escluse, in ogni caso, le spese della cerimonia funebre e dell'inumazione.

f) Contributo spese riacquisto del casco a seguito di furto in viaggio

Nel caso in cui l'Assicurato, durante un viaggio al di fuori della propria regione di residenza, subisca il furto del casco riposto in apposito bauletto chiuso a chiave e stabilmente installato sul proprio motociclo e ne denunci il furto alle autorità competenti, la Centrale Operativa garantisce un contributo per il riacquisto dello stesso fino alla concorrenza del massimale di 200 € per evento e per anno assicurativo.

Non saranno indennizzati i danni:

- agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o della persona in viaggio con lui;
- di cui non sia prodotta copia autentica della denun-

cia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti;

verificatisi quando:

- il bauletto del motociclo utilizzato dall'Assicurato una volta lasciato incustodito il motociclo non sia stato regolarmente chiuso a chiave;
- il motociclo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

g) Anticipo spese di prima necessità

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di sinistro, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa procederà al pagamento diretto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di 1.000 € per sinistro.

La prestazione verrà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

h) Disbrigo pratiche furto

Nel caso di furto totale del motociclo, saranno reiperiti, in nome e per conto dell'Assicurato, al fine di consentire allo stesso l'interruzione del pagamento dei tributi automobilistici, l'estratto cronologico e il certificato di proprietà con annotata perdita di possesso. Il costo del reperimento dei documenti è interamente a carico dell'Impresa.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà, in occasione della denuncia di sinistro, far pervenire alla Centrale Operativa la delega con cui autorizza la Centrale stessa a richiedere per suo conto i documenti, l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e copia di un documento d'identità fronte-retro del Proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

i) Prolungamento soggiorno

Nel caso di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, la Centrale Operativa prenoterà un albergo per l'Assicurato che, dietro prescrizione medica scritta da presentare al rientro, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un importo massimo di 400 € per evento. Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate.

j) Emissione di un titolo di viaggio per un familiare

Nel caso di infortunio con ricovero dell'Assicurato superiore a 7 giorni, o di suo decesso in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motociclo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R) per recarsi sul posto, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 400 per sinistro.



TUTELA LEGALE

AVVERTENZA: questa garanzia è concedibile solo per motocicli ed è operante solo se espressamente richiamata in polizza e dietro pagamento del relativo Premio

4.1 Tutela Legale: cosa assicura

A) Spese assicurate

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza e con le modalità indicate nell'art. 4.4, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:

- le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal Proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane;
- il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

4.2 Esclusioni della garanzia Tutela Legale

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- cause di valore presumibilmente inferiore a € 300;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 Codice della Strada);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 Codice della Strada);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

4.3 Operatività della garanzia Tutela Legale

L'assicurazione vale solo in Europa ed è operante:

- per la responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali la copertura sarà attiva, se il Premio è stato pagato, solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del Premio.

I fatti che hanno dato origine alla controversia,

s'intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

4.4 Gestione della vertenza

A) Tentativo di componimento amichevole

UniCredit Allianz Assicurazioni, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni. In caso di inadempimento dell'Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra UniCredit Allianz Assicurazioni e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UniCredit Allianz Assicurazioni. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. UniCredit Allianz Assicurazioni confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. UniCredit Allianz Assicurazioni, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso

di UniCredit Allianz Assicurazioni. L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. UniCredit Allianz Assicurazioni è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

D) Gestione sinistri Tutela Legale

L'Assicurato dovrà denunciare il sinistro di Tutela Legale a UniCredit Allianz Assicurazioni secondo le modalità previste dalla clausola 7.11 Tutela Legale. La gestione dei sinistri di Tutela Legale è affidata, ai sensi dell'art. 164, comma 2 lett. b) del Codice delle Assicurazioni, ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela Legale, con sede a Milano in C.so Italia 23, che l'Assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02 7216.7203 fax 02 7216.7696 o 7697 email mailcs1933@allianz.it).

E) Pagamento dell'indennizzo:

L'impresa, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.



INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

AVVERTENZA: questa garanzia è concedibile solo per motocicli ed è operante solo se espressamente richiamata in polizza e dietro pagamento del relativo Premio

5.1 Infortunio del Conducente: cosa assicura

Nei limiti delle somme indicate in polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza, le conseguenze dirette ed

esclusive di un infortunio che comporti:

- l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza;
- la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.

5.2 Esclusioni della garanzia infortunio del Conducente

UniCredit Allianz Assicurazioni non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;

- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- in caso di dolo del guidatore.

5.3 Rinuncia al diritto di surrogazione

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

5.4 Esclusioni della garanzia infortunio del Conducente

UniCredit Allianz Assicurazioni, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella "Tabella INAIL" (appendice A.2) e secondo i seguenti criteri:

- si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute;
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di menomazioni visive o uditive le percentuali di invalidità tengono conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di Assicurato mancino le percentuali previste per l'arto superiore destro si applicano all'arto superiore Sinistro e viceversa;
- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di

minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa;

- in caso di menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, la somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione non può superare il valore massimo del 100%;
- i postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia;
- nei casi di Invalidità permanente non specificati nella "Tabella Inail" (appendice A.2), l'Indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla tabella stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall'Assicurato.

5.5 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente

In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e da UniCredit Allianz Assicurazioni a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno da UniCredit Allianz Assicurazioni e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso. Il Collegio medico dovrà ri-

siedere nella sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per UniCredit Allianz Assicurazioni sia per l'Assicurato.

5.6 Criteri di corresponsione e pagamento dell'indennità permanente

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, UniCredit Allianz Assicurazioni ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall'importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza.

L'indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizza e secondo la seguente modalità:

Franchigia del 7% assoluta Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra l'8% e 59% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 7%. Per le invalidità permanenti di grado superiore al 59% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

% Inv. Perm .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
% da liquidare	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
% Inv. Perm.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
% da liquidare	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	45	46	47	48	49	50	51	52	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% Inv. Perm.	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
% da liquidare	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	

In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità permanente:

- se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica indicata all'articolo 7.11 "Infortunio del conducente" della Sezione "In caso di sinistro", il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi e la dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio.

Una volta acquisito quanto sopra indicato l'Impresa provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri indicati all'articolo 5.4 "Determinazione dell'invalidità permanente e dell'indennità da liquidare" in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra;

- se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestan-



te la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto;

- Quanto disciplinato nei punti sopra descritti del presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio denunciato e sia operativa per l'Assicurato la garanzia Morte. In tal caso l'Impresa liquida ai Beneficiari unicamente la somma assicu-

rata per il caso Morte indicata nella Scheda di Polizza.

La valutazione dell'Invalidità permanente e la corresponsione della relativa Indennità viene effettuata in Italia e in euro.

Per i ricoveri avvenuti all'estero, la corresponsione dell'Indennità viene effettuata in Italia e in euro.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

5.7 Pagamento del capitale morte da infortunio

Accertata la morte dell'Assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia.

L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell'infortunio,

nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell'infortunio stesso, UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detrando da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.

FURTO E INCENDIO

AVVERTENZA: questa garanzia è concedibile solo per motocicli ed è operante solo se espressamente richiamata in polizza e dietro pagamento del relativo Premio

6.1 Furto e Incendio: cosa assicurare

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, comprese le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di Euro

1.000 anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.

6.2 Eventi Assicurati

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in polizza, gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale, compreso l'incendio provocato da Eventi Sociopolitici;
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto totale del motociclo;
- furto di parti del motociclo, comprese le targhe,

conseguente a furto totale e rapina portata a termine del motociclo seguito da ritrovamento;

- furto conseguente a rapina del motociclo portata a termine;
- danni derivanti da Atti Vandalici conseguenti a furto totale e rapina portata a termine del motociclo. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati durante l'uso o il possesso abusivo del motociclo stesso.

6.3 Esclusioni della garanzia Furto e Incendio

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;

- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraen-

Condizioni di Assicurazione

22

- te, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).
- causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;

- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza sul veicolo delle chiavi di accensione;
- derivanti da atti vandalici ed eventi socio politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti ad appropriazione indebita e truffa.

Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

6.4 Riparazione del veicolo

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni può far eseguire, con

il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

6.5 Definizione di danno totale/parziale

È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo,

comprehensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento del sinistro.

Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale.

6.6 Determinazione del valore commerciale

Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione "Dueruote" (in mancanza

"Eurotax Giallo") relativo al mese di accadimento del sinistro.

6.7 Liquidazione del danno totale

UniCredit Allianz Assicurazioni, in caso di danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto. In ogni caso UniCredit Allianz Assicurazioni non ricono-

scerà indennizzi superiori al valore assicurato indicato in polizza.

A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

6.8 Liquidazione del danno parziale

UniCredit Allianz Assicurazioni, in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del motociclo al netto dello

scoperto e del minimo indicato nella polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

6.9 Iva (Imposta valore aggiunto)

Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, tranne quando l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati, alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.



6.10 Regola proporzionale

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, UniCredit Allianz Assicurazioni risponde dei danni nella stessa

proporzione (art. 1907 del C.C.). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

6.11 Recupero del veicolo

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni, indicando il luogo

dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni riscontrati.

6.12 Mancato ritrovamento del veicolo

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare a UniCredit Allianz Assicurazioni i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a UniCredit Allianz Assicurazioni, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.

I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato.

Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria) UniCredit Allianz Assicurazioni potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. UniCredit Allianz Assicurazioni è autorizzata ad inviare le chiavi e/ o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni, restituendo l'indennizzo ricevuto.

6.13 Pagamento dell'indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a UniCredit Allianz Assicurazioni in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), op-

pure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi.

UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

IN CASO DI SINISTRO

7.1 Obbligo della denuncia in caso di sinistro

In caso di incidente stradale il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti. L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni.

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. Per una gestione più rapida del sinistro, UniCredit Allianz Assicurazioni consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il modulo CAI compilato.

7.2 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 143 del Cod.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i

- sinistri di Responsabilità Civile Auto;
- di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

7.3 Gestione delle vertenze

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non

sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da UniCredit Allianz Assicurazioni, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

7.4 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del

C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7.5 Accesso agli atti dell'Impresa

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un do-

cumento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. UniCredit Allianz Assicurazioni risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

7.6 Denuncia di sinistro rca in caso di incidente stradale

7.6.1 Garanzia Responsabilità Civile Auto

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stra-

dale (ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- essere redatta sul modulo CAI (modulo di constatazione amichevole di incidente)
- contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo ter-



zo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al modulo CAI, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmesso anche il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da UniCredit Allianz Assicurazioni.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) direttamente all'Impresa per chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi), se:
 - nell'incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entrambi regolarmente assicurati al momento del sinistro ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
 - c'è stato urto;
 - le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla Convenzione Card;
 - l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (oltre i 9 punti di invalidità).

La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

- b) all'impresa del veicolo responsabile dell'incidente nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e incidenti con veicoli immatricolati all'estero).

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazio-

ne della procedura di indennizzo diretto (art.149 del Codice della Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota. Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

7.6.2 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

7.7 Pagamento dell'indennizzo per sinistri Auto Rischi diversi dalla Responsabilità Civile

Salvo quanto previsto dall'art. 6.16 per l'ipotesi di furto totale senza ritrovamento, per le garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Socio-politici, Kasko solo collisione e Kasko completa l'impresa, verificata l'operatività della garanzia, riceve la necessaria documentazione e compiuti i debi-

ti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'impresa comunica eventuali circostanze ostantive alla corresponsione dell'indennizzo.

7.8 Garanzie Furto e Incendio

La comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autenti-

ca della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a UniCredit Allianz Assicurazioni.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Condizioni di Assicurazione

26

7.9 Tutela Legale

La comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A/R a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Successivamente l'Assicurato

deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale. L'Assicurato è tenuto a fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

7.10 Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

a) Richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato o chi per esso deve contattare la stessa tramite:

- Numero verde 800 894 022
- Telefono +39 02 26 609 596
- Numero fax 02 70 63 0091

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- nr. Targa.

b) Richiesta di Rimborso

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302

Via Cordusio 4, 20123 MILANO

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

c) Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine

l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

d) Richiesta di Disbrigo pratiche furto

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del Proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

e) Richiesta di Abbandono Legale

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA.

- codice fiscale (fotocopia)
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la



demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente in-

vierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata"

7.11 Tutela Legale

7.11.1 Obblighi

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero verde 800 894 022 del servizio sinistri. L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro 10 giorni al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte

le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

7.11.2 Pagamento dell'indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

7.12 Infortunio del conducente

7.12.1 Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'Assicurato deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;

- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato –, i suoi eredi legittimi o i Beneficiari devono dare immediato avviso all'Impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

7.12.2 Pagamento dell'indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circola-

zione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("UniCredit Allianz

Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati trattati

2.1 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

- a) dati anagrafici,
- b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
- c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
- d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
- e) dati giudiziari.

2.2 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare "Safety Drive":

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive":

- le percorrenze complessive del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo;
- velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie preimpostate;

- lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazione e registrazione, in forma aggregata, dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);
- videoregistrazioni (filmate) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- report relativo ad un evento.

Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da OCTO Telematics registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/ richiesta di risarcimento danni dell'evento stesso.

Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

2.3 Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi "HomeBox" previsti per le coperture del prodotto "UniCredit My Care Famiglia":

- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera.



3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella

tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Motor Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni Motor
3	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio; f. segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati	Motor

Condizioni di Assicurazione

30

4	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera (HomeBox)	Danni
5	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni Motor
6	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni Motor
7	Tariffazione	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor



8	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor
9	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
10	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo. I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Motor Danni

11	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Motor Danni
12	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari	Motor Danni
13	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
14	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Motor Danni

4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici

tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.



5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio assicurativo.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assi-

stenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivvas, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

5.a) Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con installazione del dispositivo "Safety Drive" e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo "HomeBox"

OCTO Telematics S.p.A., con sede a Roma in Via Vincenzo Lomazzo, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e HomeBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicurazioni, che

li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza.

In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avranno accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili all'identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adatteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conserva-

zione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;

Condizioni di Assicurazione

34

- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.



APPENDICE A.1 - Motociclo

Clausola Bonus/Malus

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/INTERNE																				
INTERNA	SUPERBONUS*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
COEFFICIENTI DI PREMIO CLASSE INTERNA	0,602	0,624	0,647	0,671	0,696	0,721	0,748	0,776	0,804	0,834	0,865	0,897	0,930	0,964	1,000	1,037	1,075	1,115	1,156	1,199
CU	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18

* Vedi tabella F - Assegnazione classi superbonus interne.

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO INTERNE		
PROVENIENZA	CU	INTERNA
Con Attestato	CU Attestato	CU Attestato/INTERNA
Con appendice di cessione	14	NI
Dichiarazione sostitutiva Attestato	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	14	NI
Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	18	18
Senza documentazione (Attestato/libretto)	18	18

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/INTERNA					
Anni senza sinistri	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistrl	3 sinistrl	4 o più sinistri
Solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO INTERNE																					
CLASSI INTERNE																					
SINISTRI PAGATI	SUPERBONUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18	
Nessuno	SUPERBONUS	SUPERBONUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	18	18	18
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18
3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU																			
SINISTRI PAGATI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18
3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

F-TABELLA ASSEGNAZIONE CLASSI SUPERBONUS INTERNE*		
CLASSE DI ASSEGNAZIONE SUPERBONUS	ANNI ASSICURATI IN ATR	6
	CU DI ASSEGNAZIONE	1
	NUMERO SINISTRI ULTIMI 5 ANNI	0
	USO VEICOLO	PRIVATO
	CONTRAENTE/PROPRIETARIO	COINCIDENZA

* Le condizioni per l'assegnazione della classe superbonus devono valere contemporaneamente.

APPENDICE A.1 - Ciclomotore

Clausola Bonus/Malus

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/INTERNE

INTERNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COEFFICIENTI DI PREMIO CLASSE INTERNA	0,609	0,640	0,683	0,721	0,759	0,798	0,829	0,861	0,892	0,924	0,955	0,987	1,018	1,070	1,102	1,134	1,166	1,199
CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO INTERNE

PROVENIENZA	CLASSI DI ASSEGNAZIONE	
	CU	INTERNA
Con Attestato	CU Attestato	CU Attestato/INTERNA
Con appendice di cessione	14	14
Dichiarazione sostitutiva Attestato	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	14	14
Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	18	18
Senza documentazione (Attestato/libretto)	18	18

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/INTERNA

Anni senza sinistri	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO INTERNE

SINISTRI PAGATI	CLASSI INTERNE																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18
3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU

SINISTRI PAGATI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18



APPENDICE A.2

Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità invalidità permanente

Descrizione Infortunio	Percentuale Destra	Percentuale Sinistra
Sordità completa di un orecchio		15%
Sordità completa bilaterale		60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi		40%
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)		
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		-
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita:		
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
- di tutte le dita della mano	65%	55%
- del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
- totale del pollice	28%	23%
- totale dell'indice	15%	13%
- totale del medio		12%
- totale dell'anulare		8%
- totale del mignolo		12%
- della falange ungueale del pollice	15%	12%
- della falange ungueale dell'indice	7%	6%
- della falange ungueale del medio		5%
- della falange ungueale dell'anulare		3%
- della falange ungueale del mignolo		5%
- delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
- delle due ultime falangi del medio		8%
- delle due ultime falangi dell'anulare		6%
- delle due ultime falangi del mignolo		8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%

Condizioni di Assicurazione

38

Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
Visus residuo	9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	1% 3% 6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35%
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)	2% 6% 12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65%

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	di 7/10	di 6/10	di 5/10	di 4/10	di 3/10	inferiore a 3/10
15%	18%	21%	24%	28%	32%	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.



Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano
n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.